

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area Interdipartimentale 2 “Organismo Tecnicamente Accreditante”**

Allineamento al D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 del sistema di requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari. Aggiornamento dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici e uniformazione delle modalità di verifica.

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.e successive modifiche ed integrazioni”* e, in particolare gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies come modificati dall'art. 1, comma 406 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 *“Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”*;
- VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 29 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante *“Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina”*, Rep. Atti n. 215/CSR del 17 dicembre 2020;
- VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante *“Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*, Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 *“Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”*;

- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato istituito l’Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;
- VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 *“Direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 *“Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell’art. 17 dello stesso decreto”*;
- VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 con il quale è stata recepita formalmente l’Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR adeguando così la normativa regionale a quanto sancito dall’Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR;
- VISTO il D.A. 4 luglio 2023, n. 741 *“Testo del D.A. 9 agosto 2022 (in GURS n. 40 del 26 agosto 2022), coordinato con le modifiche introdotte con D.A. 29 maggio 2023, n. 560 (in GURS n. 24 del 9 giugno 2023), recante “Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463”*;
- VISTO il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 *“Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e per l’accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture”* con il quale è stato aggiornato il sistema di requisiti generali per la concessione dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento applicabili alle strutture sanitarie;
- VISTO il D.A. 12 novembre 2007 *“Linee guida in materia di valutazione multidimensionale per l’ammissione alle prestazioni assistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare per anziani e altri tipi di pazienti non autosufficienti”*;
- VISTO il D.D.G. 2 luglio 2008 *“Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 26 gennaio 2011 *“Linee guida regionali per l’accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari”*;
- VISTO il Decreto 12 gennaio 2021 *“Approvazione delle Linee guida per l’implementazione della Cartella socio sanitaria informatizzata “CSSI” della Regione Siciliana e delle specifiche tecniche di accesso alla piattaforma e di integrazione alla CSSP”* dell’Assessore regionale della Salute e dell’Assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- VISTO il D.A. 3 settembre 2021, n. 875 *“Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari”*;
- VISTA la relazione prot. 41507 del 24 dicembre 2025 con oggetto *“Allineamento al D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 del sistema di requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari. Aggiornamento dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici e uniformazione delle modalità di verifica. Relazione”*;
- RITENUTO necessario allineare il sistema di requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure domiciliari al sistema di requisiti

generali per l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al D.A. 9 gennaio 2024, n. 20;

RITENUTO necessario aggiornare i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure domiciliari, tenuto conto degli esiti delle verifiche effettuate con riferimento al D.A. 3 settembre 2021, n. 875;

RITENUTO necessario, altresì, uniformare le modalità di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure domiciliari alle modalità in uso per le altre strutture sanitarie, prevendo la distinzione in strutture Monopresidio e strutture dipendenti da Aziende Multipresidio, introdotta con il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitarne l'applicazione da parte delle strutture sanitarie e dei valutatori impegnati nelle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, dettagliare le evidenze richieste per la conformità ad alcuni requisiti e adottare elenchi separati in cui siano riportati, rispettivamente, i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure Domiciliari;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente provvedimento allinea il sistema di requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure domiciliari al sistema di requisiti generali per l'autorizzazione e l'accreditamento aggiornato con il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 ed uniforma le modalità di verifica alle modalità in uso per le altre strutture sanitarie.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica alle strutture sanitarie, pubbliche e private, in ragione delle attività che rientrano nella rispettiva responsabilità secondo il modello organizzativo adottato.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **Cure Domiciliari**: l'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico, erogati al domicilio dei destinatari, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita, di cui all'art. 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
 - b) **Soggetto erogatore di Cure Domiciliari**: il complesso di strutture, dotazioni strumentali e personale finalizzate alla erogazione di:
 1. "Cure Domiciliari di I, II e III Livello";
 2. "Cure Domiciliari di Base"
 - c) **Destinatari**: Sono destinatari dei servizi di Cure domiciliari, indipendentemente dall'età, le persone non autosufficienti o a rischio di compromissione dell'autosufficienza, le persone in condizioni di fragilità, le persone in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da

patologie croniche, le persone in condizioni di disabilità temporanea o permanente, le persone dimesse da strutture di ricovero che necessitano continuità di cure erogabili a domicilio.

Articolo 4

Requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari

1. I requisiti specifici che devono essere soddisfatti per la concessione e il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari sono indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

 Allegato A1-SER *“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici, per l'autorizzazione all'esercizio del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di I, II e III Livello”.*

 Allegato A2-SER *“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, specifici, per l'autorizzazione all'esercizio del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di Base”.*

2. La verifica dei requisiti generali per la concessione e il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari Aziende Monopresidio e dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari dipendenti da Aziende Multipresidio è effettuata utilizzando i corrispondenti allegati al D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 relativi alle strutture che erogano cure domiciliari, ovvero, se allocato in una sede che ospita più attività sanitarie, utilizzando gli allegati al D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 relativi alla tipologia di struttura, Monopresidio o dipendente da Azienda multipresidio, presso la quale ha sede il Soggetto Erogatore di Cure Domiciliari.

Articolo 5

Requisiti specifici per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari

1. I requisiti specifici che devono essere soddisfatti ai fini della concessione e del mantenimento dell'accreditamento istituzionale dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari sono indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

 Allegato B1-SER *“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici, per l'accreditamento del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di I, II e III Livello”;*

 Allegato B2-SER *“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici, per l'accreditamento del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di Base”;*

3. La verifica dei requisiti generali per la concessione e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari Aziende Monopresidio e dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari dipendenti da Aziende Multipresidio è effettuata utilizzando i corrispondenti allegati al D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 relativi alle strutture che erogano cure domiciliari ovvero, se allocato in una sede che ospita più attività sanitarie, utilizzando gli allegati al D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 relativi alla tipologia di struttura, Monopresidio o dipendente da Azienda multipresidio, presso la quale ha sede il Soggetto Erogatore di Cure Domiciliari.
2. Ai fini della concessione dell'accreditamento istituzionale, con riferimento ai requisiti di dotazione del personale (Allegato B1-SER, requisiti codice 4A.04.10.02 e 4A.04.10.03) in sede di verifica dovrà essere acquisito l'elenco nominativo e la qualifica del personale contrattualizzato e, nel caso il personale non sia già contrattualizzato, l'evidenza dell'impegno formale alla contrattualizzazione da parte della struttura, nonché l'evidenza dell'impegno formale alla presa di servizio da parte del personale individuato, prima dell'avvio delle attività e,

in ogni caso, al momento della stipula degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con l'Azienda sanitaria provinciale. Alternativamente dovrà essere acquisito l'impegno formale del Soggetto Erogatore di Cure domiciliari alla contrattualizzazione delle figure professionali richieste per l'espletamento delle attività prima dell'avvio delle attività e, in ogni caso, al momento della stipula degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con l'Azienda sanitaria provinciale.

3. A pena di decadenza dall'accreditamento, il Soggetto Erogatore di Cure Domiciliari ha l'obbligo di dimostrare l'avvenuta contrattualizzazione del personale prima dell'avvio delle attività e, in ogni caso, al momento della stipula degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. L'Azienda sanitaria provinciale verifica l'avvenuta contrattualizzazione del personale al momento della stipula dell'accordo e, in mancanza, invia una segnalazione al competente Servizio del Dipartimento per la Pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della Salute ai fini dell'avvio del procedimento di decadenza dall'accreditamento.

Articolo 6

Concessione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento

1. L'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale sono concessi al Soggetto deputato al governo dell'accesso alle Cure Domiciliari previa valutazione della conformità ai requisiti oggettivi conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento e dal D.A. 4 luglio 2023, n. 741.
2. I Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari autorizzati all'esercizio e accreditati per l'erogazione di Cure Domiciliari di I, II e III Livello sono, rispettivamente, autorizzati all'esercizio e accreditati anche per l'erogazione di Cure Domiciliari di Base.
3. L'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale sono rilasciati dall'Assessorato Regionale della Salute ai Soggetti pubblici Erogatori di Cure Domiciliari conformemente ai tempi, alle modalità e alle procedure specificatamente adottate per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture pubbliche.

Articolo 7

Norme finali

1. Per i Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari dipendenti da Aziende Multipresidio la validità della verifica di conformità ai requisiti generali per l'autorizzazione è triennale e decorre dalla data del più recente provvedimento di concessione dell'autorizzazione in cui sia stata effettuata la verifica dei requisiti generali. Per la corretta programmazione delle verifiche, nel caso di richiesta di autorizzazione di un Soggetto Erogatore di Cure Domiciliari dipendente da Azienda Multipresidio che opera in più province, la U.O. Igiene degli Ambienti di Vita verifica la disponibilità di un provvedimento di concessione dell'autorizzazione sanitaria rilasciato da altra Azienda sanitaria provinciale in cui sia stata effettuata la verifica dei requisiti generali e, in caso di validità della verifica, procede alla valutazione di conformità del Soggetto Erogatore ai soli requisiti specifici.
2. Per i Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari dipendenti da Aziende Multipresidio la validità della verifica di conformità ai requisiti generali per l'accreditamento decorre dalla data del più recente provvedimento di concessione dell'accreditamento in cui sia stata effettuata la verifica dei requisiti generali e corrisponde alla durata dell'accreditamento definita dal provvedimento di concessione con riferimento a quanto disposto dall'art. 5 del D.A. 4 luglio 2023, n. 741. Per la corretta programmazione delle verifiche, nel caso di richiesta di accreditamento di un Soggetto Erogatore di Cure Domiciliari dipendente da Azienda Multipresidio che opera in più province, in caso di disponibilità di un provvedimento di concessione dell'accreditamento in corso di validità

in cui sia stata effettuata la verifica dei requisiti generali, l'Organismo Tecnicamente Accreditante procede alla valutazione di conformità del Soggetto Erogatore ai soli requisiti specifici.

3. Il presente provvedimento non si applica ai Servizi di Cure domiciliari palliative per i quali rimane vigente la disciplina specifica.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito web dell'Assessorato alla Salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Palermo, 23/01/2026

Il Dirigente dell'Area
Dott. Antonio Colucci

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

Il Dirigente Generale
Dott. Giacomo Scalzo

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

L'Assessore
Dott.ssa Daniela Faraoni

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

Originale agli atti dell'ufficio